



BANDO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI IN REGIME DE MINIMIS PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ALLEVAMENTO DEI MITILI NELLO SPAZIO DI MARE ANTISTANTE LE COSTE DELLA REGIONE DEL VENETO FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO DANNI ALLE PRODUZIONI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI VERIFICATISI NEL MESE DI AGOSTO 2020.

(Legge Regionale 2 agosto 2022, n. 20)

N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati all'ottenimento del nulla osta della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014.

INDICE

1.	Descrizione generale	2
1.1.	Campo di applicazione	2
1.2.	Obiettivi	2
1.3.	Ambito territoriale di applicazione	2
1.4.	Danni ammessi a contributo	2
1.5.	Disponibilità finanziaria	2
2.	Beneficiari delle sovvenzioni	2
2.1.	Soggetti richiedenti	2
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	2
3.	Modalità di definizione delle sovvenzioni	3
4.	Istanza di sovvenzione	3
4.1.	Modalità e termini per la presentazione dell'istanza	4
4.2.	Documentazione da allegare all'istanza	4
5.	Pagamento dell'aiuto	5
6.	Obblighi a carico del beneficiario	5
7.	Informativa trattamento dati personali	5
8.	Informazioni, riferimenti, contatti	6



1. Descrizione generale

1.1. Campo di applicazione

Il presente provvedimento è finalizzato ad erogare sovvenzioni straordinarie alle imprese di acquacoltura che operano nel settore dell'allevamento di mitili, nello spazio di mare antistante le coste del Veneto, allo scopo di sostenere le imprese che hanno subito danni alle produzioni causati dagli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi nel mese di agosto 2020, su fondi stanziati dalla Legge Regionale 2 agosto 2022, n. 20.

Gli interventi di cui al presente bando sono attivati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 190/48 del 28 giugno 2014, che dichiara che le misure di aiuto in regime "de minimis" che soddisfano le condizioni di cui allo stesso Regolamento n. 717/2014 sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati al sostegno delle imprese ittiche, che esercitano l'attività di mitilicoltura (*Mytilus galloprovincialis*), attraverso il parziale ristoro dei danni alle produzioni causati dagli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi nel mese di agosto 2020 nello spazio marittimo antistante le coste del Veneto.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito di applicazione è rappresentato dallo spazio marittimo antistante la fascia costiera della Regione del Veneto (Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia) interessato dai danni causati alla mitilicoltura dagli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi nel mese di agosto 2020.

1.4. Danni ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo esclusivamente le perdite relative al prodotto, quantità di seme e prodotto adulto di *Mytilus galloprovincialis* e non i danni materiali relativi alle strutture ed agli impianti, che siano già state giustificate mediante perizia inoltrata formalmente alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e acquisita al protocollo regionale in data antecedente al 30/11/2020. Nei casi in cui nella perizia siano indicati i danni con un importo minimo ed uno massimo, verrà utilizzata la media tra le due stime.

1.5. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria del presente bando è pari a Euro 275.000,00.

L'aliquota massima di aiuto è pari al 100% del danno ammesso, fermo restando il rispetto del limite massimo di Euro 30.000,00 stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 717/2014, per ciascuna impresa che opera nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari (2020, 2021 e 2022).

In caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, gli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

2. Beneficiari delle sovvenzioni

2.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dal presente provvedimento le imprese ittiche che esercitano al momento della presentazione della domanda l'attività di mitilicoltura (*Mytilus galloprovincialis*) e che hanno presentato, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria nell'autunno del 2020, direttamente o tramite la Cooperativa di appartenenza, perizia dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi nel mese di agosto 2020.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti



Al momento della presentazione della domanda i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) l'impresa beneficiaria deve essere titolare di una concessione all'occupazione di uno spazio acqueo demaniale a scopo di mitilicoltura alla data in cui si sono verificati i danni causati dagli eventi meteorologici avversi, ovvero deve essere destinataria di un atto scritto di affidamento da parte del concessionario ai sensi dell'art. 45 bis del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- b) l'impresa beneficiaria deve aver subito danni significativi, causati dalla moria verificatasi nel mese di agosto 2020, indicati nella perizia presentata con le modalità e nei termini indicati al paragrafo 1.4;
- c) l'allevamento che ha subito i danni deve risultare registrato ai fini igienico sanitari dell'attività di acquacoltura ai sensi della D.G.R. n. 870/2011 da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente alla data in cui si sono verificati i danni causati dagli eventi meteorologici avversi;
- d) non deve trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- e) per le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali verrà attivato, nei confronti dell'Istituto creditore, l'intervento sostitutivo previsto ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l'irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all'impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC.

3. Modalità di definizione delle sovvenzioni

In caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, gli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

L'aiuto erogabile ad ogni singola impresa avente titolo viene così determinato:

- a) le sovvenzioni saranno erogate ad ogni impresa in maniera proporzionale ai danni periziati, nei limiti della disponibilità complessiva del presente bando;
- b) a ciascuna impresa viene attribuito provvisoriamente un aiuto direttamente proporzionale al danno periziato, sino ad attribuire l'intera disponibilità di cui al presente bando;
- c) per ogni impresa richiedente, l'importo massimo corrisposto non potrà comunque superare l'importo relativo al prodotto perso indicato nella succitata perizia e altresì non potrà essere superiore a 30.0000,00 euro;
- d) nel caso l'aiuto attribuito in via provvisoria a una singola impresa superi il valore di Euro 30.000,00, la sovvenzione concessa a tale impresa viene ridotta della somma necessaria al rispetto del limite massimo di Euro 30.000,00 stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 717/2014;
- e) le somme eventualmente disponibili a seguito delle riduzioni di cui alla lettera e) saranno ridistribuite proporzionalmente, in egual misura per tutte le imprese, sino ad assicurare l'attribuzione di tutte le risorse disponibili.

La sovvenzione può essere concessa solo a condizione che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa beneficiaria nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'aiuto di cui al presente bando, non superi il valore di Euro 30.000,00, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 717/2014. Qualora l'eventuale concessione della sovvenzione di cui al presente bando comporti il superamento di tale valore massimo pari a Euro 30.000,00, la sovvenzione di cui al presente bando sarà ridotto al fine del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 717/2014.

E' comunque fatta salva l'integrale applicazione di tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 717/2014.

4. Istanza di sovvenzione



4.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

Le imprese richiedenti, in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 900 del 09 luglio 2020, hanno l'obbligo di preventiva iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999 secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.

La domanda di sostegno, Allegato A.1 alla presente, deve essere compilata ed inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Tutta la modulistica può essere scaricata ai seguenti indirizzi web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>

Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 4.2, devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Le istanze presentate al di fuori del termine perentorio sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva dell'impresa richiedente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
- c) codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
- d) numero di registrazione ai fini igienico sanitari dell'attività di allevamento;
- e) l'accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto in regime "de minimis" da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi.

Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l'impresa richiedente a integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione entro tale termine della documentazione richiesta comporta la decadenza della domanda.

4.2 Documentazione da allegare all'istanza

A corredo della domanda di partecipazione, Allegato A.1 alla presente, occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

- a) copia del documento attestante la titolarità della conduzione dell'allevamento di mitili (concessione demaniale o atti di affidamento);



- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.R. n. 16/2018;
- c) scheda dati anagrafici ai fini della liquidazione;
- d) scheda posizione fiscale ai fini della liquidazione;
- e) copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa.

5. Pagamento dell'aiuto

Il provvedimento di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese aventi diritto sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria successivamente alla piena efficacia del provvedimento di assegnazione degli aiuti, a seguito della registrazione contabile degli impegni di spesa assunti e della registrazione degli aiuti nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

L'erogazione dell'aiuto verrà completata sul conto corrente dell'impresa beneficiaria, indicato nella domanda, a seguito della piena efficacia del provvedimento di liquidazione.

6. Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si obbliga a:

- a) risultare regolarmente iscritto come impresa "Attiva" al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di presentazione della domanda;
- b) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle sovvenzioni;
- c) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) fornire le informazioni e la documentazione inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- e) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione del Veneto entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;
- f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile della sovvenzione ricevuta.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795453

Tel. 041/2794404

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>

